

**DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL PRESIDENTE DEI CONSORZI DI BONIFICA**

Relazione Tecnico Normativa

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento.

Il presente regolamento recepisce correttamente e dà attuazione alle finalità ed ai contenuti dell'articolo 11 comma 5 della l.r. 79/2012.

2. Obiettivi e necessità dell'intervento

La proposta ha l'obiettivo di regolamentare le procedure necessarie all'espletamento del voto degli organi dei Consorzi: tale strumento è indispensabile affinché venga garantita la formazione dell'Assemblea consortile, Organo che approva tutte le principali attività dell'ente e da cui discende la capacità operativa del consorzio nella sua totalità.

3. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

L'intervento non presenta elementi e contenuti che possono far insorgere contrasti con i principi costituzionali e statutari. In particolare, per quanto riguarda i principi di differenziazione e adeguatezza, le disposizioni di legge alle quali si dà attuazione richiedono espressamente alla Giunta regionale l'approvazione di un regolamento specifico.

4. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Il regolamento di cui si tratta è in linea con l'ordinamento comunitario. Per il resto non sussistono giudizi e procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

5. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non sussiste obbligo di notifica alla CE.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa.

Si

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento.

Si

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

No

4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina.

Non è stata ravvisata la necessità di disciplina transitoria.